

R.G. n. 15600/2016



TRIBUNALE DI MILANO

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.	Cesare de Sapia	Presidente
Dott.ssa	Simonetta Scirpo	Giudice
Dott.	Roberto Angelini	Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20 aprile 2016,
nel procedimento per reclamo iscritto al numero di ruolo generale indicato in
epigrafe

promosso da:

, con il patrocinio dell'Avv. _____,
elettivamente domiciliati presso il difensore in Milano alla Via _____
n. 1

reclamanti

avverso

l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. dal G.E. ad esito dell'udienza
tenutasi in data 1° marzo 2016 nell'ambito del procedimento di esecuzione
per rilascio R.G.E. n. 1202/2016 promosso dall'Avv. _____, in qualità
di professionista delegato e custode nelle procedure esecutive immobiliari
riunite R.G.E. nn. 1706/2008+2142/2011, in forza di provvedimento in data
6 luglio 2012, nonché di successiva ordinanza di rilascio degli immobili
pignorati, in data 4 ottobre 2015, a sua volta promossa dalla
_____ **s.p.a.** (c.f.: _____), in persona del rappresentante
legale *pro tempore*;

rilevato

- che il reclamo è stato depositato in data 15 marzo 2016;

- che con decreto presidenziale del 23 marzo 2016 è stata fissata udienza di trattazione in data 20 aprile 2016 e assegnato termine a parte reclamante per la notifica del reclamo e del succitato decreto sino al giorno 31 marzo 2016;
- che la suddetta notifica non è stata effettuata;
- che con istanza urgente al collegio del 18 aprile 2016 il legale dei reclamanti, premesso di aver «appreso dell'intervenuta emissione del suddetto provvedimento soltanto in data 18 aprile 2016, ad esito di un controllo effettuato a mezzo *Consolle Avvocato*», ha rappresentato di non aver mai ricevuto comunicazione dalla cancelleria del menzionato decreto con apposito messaggio a mezzo p.e.c. e ha, pertanto, chiesto – sul presupposto di non essere stato posto nella condizione di provvedere tempestivamente alla notifica del reclamo e del decreto nel termine all'uopo ivi assegnato – di «emettere nuovo decreto di fissazione dell'udienza di trattazione e del relativo termine per la notifica del reclamo e del medesimo provvedimento»;

rilevato

che dall'attestazione telematica relativa ai dati desunti dal registro di cancelleria è emerso che quest'ultima ha regolarmente eseguito la predetta comunicazione in data 23 marzo 2016 nei confronti del legale dei reclamanti, ottenendo dal gestore di p.e.c. del destinatario ricevuta di mancata consegna con la seguente causale: «casella piena»;

considerato

- che, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i., nei procedimenti civili le comunicazioni (e le notificazioni) a cura della cancelleria devono effettuarsi «*esclusivamente per via telematica*» all'indirizzo p.e.c. risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni (comma 4);
- che, sempre ai sensi della citata disposizione, se la comunicazione (o notificazione) tramite p.e.c. è impossibile «*per cause imputabili al destinatario*» essa si ha per effettuata mediante deposito in cancelleria (comma 6), essendo quest'ultima tenuta ad ovviare con l'uso di mezzi alternativi – quali l'invio di telefax o l'inoltro tramite ufficiale giudiziario a norma degli artt. 136 e 137 c.p.c. – all'impossibilità di usare la p.e.c. nel solo

caso in cui ciò non dipenda da causa imputabile allo stesso destinatario (comma 8);

ritenuto

che nel caso di specie la mancata ricezione e presa visione del decreto di fissazione dell'udienza collegiale e del termine per notificare alle controparti il decreto stesso unitamente al reclamo sia ascrivibile alla sfera di organizzazione del legale di parte reclamante, che non ha fatto diligente uso del proprio *account* di p.e.c., avendo omesso di controllare con la necessaria periodicità la capienza residua della casella, di scaricare e cancellare i messaggi che ne rendevano satura la memoria e, in definitiva, di porsi in condizione di ricevere il suddetto messaggio della cancelleria;

ritenuto

che, pertanto, l'istanza depositata nell'interesse dei reclamanti non meriti accoglimento, così come irricevibile, per effetto del quadro normativo sopra sinteticamente esposto, si riveli l'argomentazione, verbalizzata in sede di udienza collegiale, secondo cui la cancelleria avrebbe dovuto ovviare alla mancata ricezione del messaggio p.e.c. facendo uso del telefax,

p.q.m.

dichiara inammissibile il reclamo. Nulla sulle spese.

Milano, 20 aprile 2016

Il Presidente
Dott. Cesare de Sapia